

2^ Circoscrizione Amministrativa  
Santa Rita - Mirafiori Nord

N. DOC. 88/07

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

**13 LUGLIO 2007**

Il Consiglio di Circonscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **13 LUGLIO 2007** alle ore **17,00** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito - IOCOLA Agostino - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: BOTTIGLIERI Giorgio - SPRIANO Paolo

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C.2. - PARERE - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

Il Presidente Andrea STARA riferisce:

La Divisione Sport e Tempo libero con nota del 26 giugno 2007 assunta al prot. il 27 giugno 2007 con n.TO1. 004/1/8318, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: MODIFICA E INTEGRAZIONE".

Con deliberazione n. mecc. 2004 03053/010 del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 e s.m.i., è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.

Le modifiche e le integrazioni al "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" sul quale il Consiglio è chiamato a rispondere sono varie ed articolate.

In particolare:

- Il vigente Regolamento definisce all'art. 2 l'iter procedurale per le esternalizzazioni prevedendo che il procedimento si concluda con la comunicazione al Settore Sport ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta concessione. Al fine di assicurare la conoscenza della conclusione del procedimento di esternalizzazione ai componenti la Commissione Consiliare deputata all'esame della relativa proposta della Giunta Comunale al Consiglio, si ritiene di integrare l'iter procedurale definito al punto 9 dell'art. 2 con l'obbligo di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare.

**Integrazione sulla quale si propone di esprimere parere favorevole.**

- Lo stesso Regolamento prevede, al punto 5 dell'art 6, che nel caso di rinnovo, di una concessione, le Circoscrizioni debbano concordare, con il soggetto da convenzionare, le condizioni contrattuali elencandole in apposita bozza di disciplinare di intesa, sottoscritta dal medesimo e dal Direttore di Circoscrizione.

Tuttavia, poichè la proposta di rinnovo approvata dal Consiglio di Circoscrizione è impegnativa per il concessionario ma lo diventa per l'Amministrazione esclusivamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla quale è subordinata l'efficacia del provvedimento, si ritiene, necessario modificare il punto 5 dell'art. 6 del Regolamento in oggetto abolendo la prevista firma del Direttore di Circoscrizione e confermando, invece, la necessità dell'apposizione della sottoscrizione da parte del concessionario.

**Modifica sulla quale si propone di esprimere parere favorevole.**

- Al fine di poter permettere ai concessionari di partecipare ai bandi della Regione per il

finanziamento di opere di miglioria degli impianti, si propone la proroga delle concessioni per il periodo minimo necessario per soddisfare i requisiti d'accesso ai finanziamenti. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento, in caso contrario la proroga s'intende inefficace.

**Integrazione sulla quale si propone di esprimere parere favorevole.**

- Detto Regolamento tra l'altro prevede la possibilità di regolarizzare le cosiddette boccioline di base aperte al pubblico e sprovviste di locale di ritrovo e servizi formalmente assegnati. Al fine di salvaguardare il ruolo sociale delle boccioline libere in termini di presenza sul territorio quale deterrente per possibili azioni di illegalità ed in termini di individuazione di forme di socializzazione tra le persone, è stata riconosciuta infatti la possibilità di concedere ai gruppi di base costituiti in forma associativa e individuati dalle Circostrizioni operanti sul territorio, l'utilizzo della proprietà comunale su cui installare un prefabbricato ad uso sede sociale con allacciamento alle reti di pubblici servizi.

Il Regolamento prevede all'art. 9 la concessione dell'impianto per la durata di anni 5 e, in fase di prima applicazione, un canone annuo ricognitorio, per l'utilizzo della proprietà comunale, pari a Euro, 52,00 IVA inclusa, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT.

In caso di rinnovo alla scadenza, in base all'art. 11 del suddetto Regolamento è invece disposta l'applicazione della valutazione patrimoniale del canone su cui far intervenire un meccanismo di abbattimento che oscilla dal 50% al 90% del canone di mercato, più un eventuale percentuale, fino al 5% se l'eventuale investimento proposto dal gestore supera il valore patrimoniale dell'impianto.

Considerato che dalla promozione delle forme associative risulta derivare al Comune un irrinunciabile beneficio, costituito dal vantaggio sociale che l'attività istituzionale delle associazioni citate fornisce alla Città, verificato che nel caso delle boccioline regolarizzate, allo scadere del quinquennio della concessione generalmente si constata, oltre alla carenza di disponibilità finanziarie da parte delle Associazioni concessionarie appositamente costituite, il permanere della valenza sociale e del determinante ruolo aggregativo svolto sul territorio privati si ritiene utile modificare l'art. 9 consentendo in fase di rinnovo della concessione a favore di boccioline, nei casi di permanenza delle suddette condizioni, l'applicazione di un canone ricognitorio determinato dall'applicazione dell'adeguamento ISTAT all'ultima annualità corrisposta e assoggettato ai successivi adeguamenti annuali.

**Modifica sulla quale si propone di esprimere parere favorevole.**

- Il Regolamento disciplina inoltre, al punto 2 dell'art. 22, l'applicazione di penali e la revoca della concessione per riscontrate inadempienze gravi e reiterate, rilevate a seguito dei controlli da parte della competente Commissione, affidandone la competenza al Consiglio Comunale. Poiché il punto 9 dell'art. 2 prevede che nel caso di nuove procedure di esternalizzazione, spetti al Dirigente la selezione e l'individuazione del concessionario in virtù, delle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge o da regolamenti, si ritiene che spettino al Dirigente stesso anche le procedure di revoca della concessione, a seguito dell'effettuazione dei controlli disciplinati dall'art. 21 del Regolamento.

**Modifica sulla quale si propone di esprimere parere favorevole.**

- Si rende altresì necessario, con il presente provvedimento, aggiungere il seguente, punto 4 all'art. 13 "Il Concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'art. 15 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, scontrini di cassa o copie di fatture. Tali introiti saranno dedotti dalla quota a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica di cui al punto 1".

**Integrazione sulla quale si propone di esprimere parere favorevole.**

- Infine si propone di integrare l'art. 22 del vigente Regolamento prevedendo che, nei casi di gravi inadempienze delle obbligazioni assunte da un concessionario, la revoca della concessione sarà disposta, previa diffida ad adempiere da parte del Direttore di Circoscrizione per gli impianti circoscrizionali e da parte del Dirigente del Settore Sport per gli impianti di rilevanza cittadina.

**Integrazione sulla quale si propone di esprimere parere favorevole.**

Le proposte di parere positivo alle modifiche ed integrazioni su descritte trovano però il loro contraltare in tutta una serie di modifiche ed integrazioni che a seguito del lavoro svolto dall'Assemblea dei presidenti e dall'Assessore al Decentramento venivano inviate all'Assessorato allo Sport per il loro recepimento ma che di fatto non si ritrovano nelle proposte specifiche approvate dalla giunta e portate all'attenzione di questo Consiglio per l'espressione del parere.

**Tenuto conto che una delle proposte non accolte prevede l'esclusiva competenza del Consiglio Circoscrizionale nel rinnovo delle concessioni, non si può che dare, nel complesso delle modifiche proposte, parere negativo se non viene accolta l'istanza che vede il Consiglio di Circoscrizione unico titolare della potestà di rinnovo delle concessioni di cui trattasi.**

Di seguito le proposte dei Presidenti e dell'Assessore al Decentramento non accolte:

- All'art. 6 punto 12 si proponeva di inserire un limite temporale, almeno un anno prima della scadenza della convenzione, per poter richiedere il rinnovo anticipato della stessa, ciò al fine di evitare la possibilità da parte del concessionario di aggirare la procedura di evidenza pubblica e la partecipazione alla gara per la nuova convenzione una volta scaduta quella in vigore.
- All'art. 13 si proponeva una diversa ripartizione degli oneri relativi alle utenze ( in particolare acqua) oggi per l'80% a carico della Città e per il 20% a carico del Concessionario che nel caso delle piscine è molto onerosa per la Città ed estremamente favorevole per i concessionari dove si prevede il rimborso agli stessi dell'80% del consumo idrico.
- Infine l'osservazione politica fondamentale che occorre fare a questa proposta di modifica del Regolamento è che non tiene in alcun conto la richiesta di attribuire alla Circoscrizione la competenza esclusiva del rinnovo delle Concessioni rimanendo di fatto inalterata la modalità della doppia deliberazione prima Circoscrizionale e poi Comunale ciò da esito a:
  - dal punto di vista politico al perseverante non riconoscimento, alla scarsa considerazione e al progressivo depotenziamento delle funzioni politiche della Circoscrizione mentre si lascia alle stesse tutto il carico di lavoro tecnico amministrativo necessario alla revisione e riproposizione delle convenzioni;
  - dal punto di vista amministrativo la doppia deliberazione determina un appesantimento burocratico, un aumento ingiustificato dei costi della politica (doppie commissioni e doppi consigli e doppi gettoni di presenza) assolutamente inutile e sovra dimensionato alla materia di cui trattasi) e infine un ritardo nei tempi stessi del rinnovo.

Nello specifico di questa situazione le proposte che possono essere portate all'attenzione del Consiglio sono di chiarezza e di linearità del procedimento amministrativo:

- La prima riconosce al Consiglio Circoscrizionale la potestà di rinnovo delle Concessioni stesse con la modifica l'allegato A al Regolamento sul decentramento al sezione "Settore

Sport” punto 1 ultimo capoverso eliminando le parole “proposte di” dove è fatta salva la prerogativa del Consiglio Comunale relativa alla titolarità del potere di concessione che si manifesta al momento della prima convenzione.

- La seconda prevede che la competenza di prima concessione e rinnovo rimanga alla potestà del Consiglio Comunale dove la parte tecnico-amministrativo propedeutica e preparatoria passa in carico all’apparato amministrativo dell’Assessorato Proponente.

L’argomento è stato oggetto di discussione nella Conferenza dei Capigruppo svoltasi il 9 luglio 2007, convocata ai sensi dell’art. 18 comma 4 del Regolamento del Decentramento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc.96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 maggio 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale, fra l’altro, all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.
- Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:  
favorevole sulla regolarità tecnica
- Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONALE

Si esprime **parere negativo** in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: MODIFICA E INTEGRAZIONE” **nel caso non siano recepite ed accolte le seguenti modifiche ed integrazioni:**

- al punto 1
  - dove recita “integrare l’Art. 6 inserendo l’ulteriore punto 12 “Il Concessionario.....dell’investimento proposto” inserire tra “.....qualora proponga” e “nuovi interventi” la frase “, **“almeno un anno prima della scadenza della convenzione;”**”
- Inserire due ulteriori commi al punto 1 che recitano:
  - a) sostituire il periodo della terza riga dell’art. 13 punto 1 Piscine con recita “ il 20% delle spese relative al consumo idrico.....” con “ **il 90% delle spese relative al consumo idrico.....**” e contestualmente sostituire allo stesso punto il periodo della penultima riga “consumo idrico” con “**relativamente al consumo idrico la Città di assume il 10% delle spese**”.
  - b) l’Art. 6 punto 4 è così riformulato “ **Per gli impianti di interesse circoscrizionale la Circoscrizione dovrà inviare al Settore Sport, entro 30 giorni dalla data di scadenza,**

**il provvedimento deliberativo di rinnovo approvato dal Consiglio Circostrizionale per la presa d'atto da parte della Giunta Comunale.**

**In caso di non rinnovo della convenzione il provvedimento deliberativo di indizione di nuovo bando dovrà pervenire al Settore Sport entro 90 giorni dalla data di scadenza della convenzione stessa per la presa d'atto della Giunta Comunale.**

All'art. 6 punto 5 è soppresso il periodo “ **Tale disciplinare.....Consiglio Comunale**”

I punti 6, 7, 8 dell'art 6 sono soppressi

O in alternativa

all'art. 6 punto 3 sopprimere le parole “ **od alla Circostrizione rispettivamente...**”.

all'art. 6 punto 4 sopprimere il periodo “**La circostrizione.....di proposta di rinnovo**”

all'art. 6 punto5 sopprimere il periodo “Le Circostrizioni concorderanno con il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandoli in apposita bozza di disciplinare d'intesa, sottoscritta dal medesimo e dal Direttore di circostrizione cha farà parte integrante della deliberazione di proposta di convenzione” e **sostituirlo** con “**L'Assessorato Sport e Tempo Libero concorderà con il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandole in apposita bozza di disciplinare d'intesa, sottoscritta dal Direttore della Divisione, che farà parte integrante della deliberazione di proposta di convenzione**”.,

Inserire alla fine del punto 5 dell'art. 6 il seguente periodo: “**Sulla proposta di deliberazione Consiliare le Circostrizioni esprimeranno parere ai sensi del Regolamento del Decentramento.**”

all'art. 6 punto 6 sostituire la parola “Circostrizione con la parola “**Assessorato**”.

Sopprimere i punti 7 e 8 dell'art. 6 e l'art. 7.

#### OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere: DI SILVESTRO

Risultano assenti, dall'aula al momento della votazione, i Consiglieri: LUPI – VALLONE  
PECORARO – RUSSO G.

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	19
VOTANTI	16
VOTI FAVOREVOLI	16
VOTI CONTRARI	//
ASTENUTI	3 (DI MISCIO – BOTTICELLI – RUSSO A. M).

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA'  
DELIBERA:

Si esprime **parere negativo** in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: MODIFICA E INTEGRAZIONE" **nel caso non siano recepite ed accolte le seguenti modifiche ed integrazioni:**

- al punto 1
  - dove recita "integrare l'Art. 6 inserendo l'ulteriore punto 12 "Il Concessionario.....dell'investimento proposto" inserire tra ".....qualora proponga" e "nuovi interventi" la frase ", **“almeno un anno prima della scadenza della convenzione;”**
- Inserire due ulteriori commi al punto 1 che recitano:
  - a) sostituire il periodo della terza riga dell'art. 13 punto 1 Piscine con recita " il 20% delle spese relative al consumo idrico....." con **“ il 90% delle spese relative al consumo idrico.....”** e contestualmente sostituire allo stesso punto il periodo della penultima riga "consumo idrico" con **“relativamente al consumo idrico la Città di assume il 10% delle spese”**.

- b) l'Art. 6 punto 4 è così riformulato **“ Per gli impianti di interesse circoscrizionale la Circoscrizione dovrà inviare al Settore Sport, entro 30 giorni dalla data di scadenza, il provvedimento deliberativo di rinnovo approvato dal Consiglio Circoscrizionale per la presa d'atto da parte della Giunta Comunale.**

**In caso di non rinnovo della convenzione il provvedimento deliberativo di indizione di nuovo bando dovrà pervenire al Settore Sport entro 90 giorni dalla data di scadenza della convenzione stessa per la presa d'atto della Giunta Comunale.**

All'art. 6 punto 5 è soppresso il periodo **“ Tale disciplinare.....Consiglio Comunale”**

I punti 6, 7, 8 dell'art 6 sono soppressi

O in alternativa

all'art. 6 punto 3 sopprimere le parole **“ od alla Circoscrizione rispettivamente...”**.

all'art. 6 punto 4 sopprimere il periodo **“La circoscrizione.....di proposta di rinnovo”**

all'art. 6 punto 5 sopprimere il periodo **“Le Circoscrizioni concorderanno con il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandoli in apposita bozza di disciplinare d'intesa, sottoscritta dal medesimo e dal Direttore di circoscrizione che farà parte integrante della deliberazione di proposta di convenzione” e sostituirlo con **“L'Assessorato Sport e Tempo Libero concorderà con il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandole in apposita bozza di disciplinare d'intesa, sottoscritta dal Direttore della Divisione, che farà parte integrante della deliberazione di proposta di convenzione”**,**

Inserire alla fine del punto 5 dell'art. 6 il seguente periodo: **“Sulla proposta di deliberazione Consiliare le Circoscrizioni esprimeranno parere ai sensi del Regolamento del Decentramento.”**

all'art. 6 punto 6 sostituire la parola "Circoscrizione con la parola **“Assessorato”**.

Sopprimere i punti 7 e 8 dell'art. 6 e l'art. 7.